

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-527/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/65/CE — Politica dei trasporti — Sicurezza degli impianti portuali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2009/C 256/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28).

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 18 di tale direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 19 del 24.1.2009.

Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-280/09)

(2009/C 256/13)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe ⁽¹⁾,

non avendo proceduto ad informarne la Commissione ai sensi dell'art. 16 del detto atto, e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per l'applicazione degli artt. 26, n. 3, e 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽²⁾, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati regolamenti nn. 273/2004 e 111/2005, e

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento n. 273/2004 è entrato in vigore il 18 agosto 2005, e il regolamento n. 111/2005 il 15 febbraio 2005, risultando applicabile a partire dal 18 agosto 2005.

La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione sui provvedimenti adottati dalla Repubblica portoghese per dare esecuzione alle disposizioni dei regolamenti in oggetto menzionate in precedenza, e non disponendo di altri elementi d'informazione che le consentano di concludere che i provvedimenti necessari siano stati adottati, presuppone che la Repubblica portoghese non ha ancora adottato le dette misure, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei detti atti.

⁽¹⁾ GU L 47, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2005, L 22, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-281/09)

(2009/C 256/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Vignon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, consentendo violazioni flagranti, reiterate e gravi delle disposizioni di cui all'art. 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, mirante al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'esercizio di

attività di diffusione televisiva ⁽¹⁾, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base all'art. 3, n. 2, della direttiva medesima, letto in combinato disposto con l'art. 10 del Trattato CE;

— condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che l'interpretazione restrittiva operata dal Regno di Spagna della nozione di annunci pubblicitari, e da cui deriva che determinate prassi pubblicitarie (in particolare i filmati pubblicitari, gli annunci di telepromozioni, gli annunci pubblicitari di sponsorizzazione ed i microspazi pubblicitari) non sono ritenuti annunci pubblicitari, e, pertanto, non sono assoggettati ai limiti di durata imposti dalla direttiva 89/552/CEE, sia in contrasto con la menzionata direttiva.

⁽¹⁾ GU L 298, pag. 23.

Ricorso proposto il 23 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-284/09)

(2009/C 256/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, assoggettando ad imposta i dividendi versati ad una società avente sede in un altro Stato membro o nello Spazio economico europeo ad un'aliquota superiore rispetto ai dividendi pagati ad una società avente sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE, nel caso in cui la partecipazione minima della società madre nel capitale della società figlia prescritta dalla direttiva 90/435 ⁽¹⁾ non sia raggiunta, e, nei limiti in cui sono interessati la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, in forza dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è la normativa tedesca relativa alla tassazione delle distribuzioni dei dividendi. Le disposizioni della

legge tedesca sull'imposta sui redditi prevedono che le società madri con illimitato obbligo fiscale in Germania possano beneficiare dell'imputazione della ritenuta alla fonte pagata nell'ambito della procedura di liquidazione dell'imposta nell'imposta sulle società da esse dovuta. Di conseguenza, le società madri tedesche risultano economicamente esentate dalla ritenuta alla fonte. Per le società madri limitatamente imponibili in Germania, per contro, la possibilità di essere totalmente esentate dalla ritenuta alla fonte sussiste solo in presenza di una corrispondente partecipazione minima della società madre interessata nel capitale della società figlia a norma della direttiva 90/435. Al di sotto di tale partecipazione minima non è ammesso, in base alla normativa tedesca, che società madri limitatamente imponibili siano esentate al pari delle società con illimitato obbligo fiscale. Ai sensi di tale normativa, perciò, le distribuzioni di dividendi effettuate in Germania presso società madri stabilite in altri Stati membri ricevono un trattamento fiscale diverso da quello delle società madri illimitatamente imponibili in Germania.

La Commissione ritiene che la suddetta disparità di trattamento sia incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali in quanto, in tal modo, i soggetti passivi residenti in altri Stati membri o nel SEE potrebbero essere dissuasi dall'effettuare investimenti in Germania.

Dalla libera circolazione dei capitali garantita dal Trattato CE e dall'accordo SEE risulta che, se uno Stato membro concede agevolazioni nell'ambito della tassazione dei dividendi, tali agevolazioni non possono essere limitate ai beneficiari di dividendi nazionali, e non sarebbe ammessa una disparità di trattamento fiscale tra i beneficiari di dividendi nazionali e quelli di altri Stati membri o Stati appartenenti al SEE. Le agevolazioni fiscali concesse all'interno di uno Stato dovrebbero essere altresì estese ai soci residenti in altri Stati membri o in Stati appartenenti al SEE. Anche quando lo Stato membro interessato, come nel caso in esame, ha stipulato con gli altri Stati membri convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione, detto Stato membro può invocare tali convenzioni solo qualora le disposizioni di esse relative all'imputazione siano atte a compensare interamente e in modo paritario l'eventuale plurima imposizione economica dei soci residenti in altri Stati membri o in Stati del SEE, rispetto a quanto garantito ai soci residenti dal proprio sistema fiscale.

Tuttavia, non è questo il caso delle convenzioni stipulate dalla Germania con gli altri Stati membri. Sebbene tali convenzioni, per evitare la doppia imposizione, prevedano disposizioni relative all'imputazione della ritenuta alla fonte tedesca sull'imposta dovuta nello Stato membro della società madre, tuttavia l'importo imputabile non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima dell'imputazione, che si riferisce al reddito originato in Germania. L'imputazione risulta pertanto limitata e il rimborso di un eventuale credito derivante dalla differenza tra l'imposta dovuta nello Stato membro interessato e la ritenuta alla fonte tedesca non viene previsto dalla convenzione di cui trattasi ed è quindi escluso.